

**Penale Sent. Sez. 3 Num. 17710 Anno 2019**

**Presidente: LAPALORCIA GRAZIA**

**Relatore: CORBETTA STEFANO**

**Data Udiienza: 06/02/2019**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da

Demontis Franco, nato a Cagliari il 11/07/1974

avverso la sentenza del 30/05/2018 della Corte di appello di Torino

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza, in parziale riforma della decisione resa dal g.i.p. del Tribunale di Torino all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la Corte di appello di Torino disponeva la restituzione all'imputato degli *hard disk* in sequestro, nel resto confermando la pronuncia di primo grado che, applicate le attenuanti generiche e la riduzione per il rito, aveva condannato l'imputato alla pena di otto anni di reclusione e 30 mila euro di multa in relazione al delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver effettuato, in concorso con Flavio Febi e Yosef El Keny Abijon, numerose importazioni dal Venezuela di cocaina ridotta alla stato liquido e occultata in bottiglie all'apparenza di liquore, in favore di Marco Giaquinto e Andrea Santonocito, quali partecipi di un'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 operante nel torinese; fatti aggravati ai sensi dell'art. 4 l. n. 146 del 2006, per aver dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, riferibile sia al gruppo composto da Demontis, Befi e El Keny, sia al sodalizio di cui erano parte Marco Giaquinto e Andrea Santonocito di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso l'indicata ~~ordinanza~~ <sup>sentenza</sup>, l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a un motivo, con cui deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 4 l. n. 146 del 2006. Assume il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ravvisato i presupposti della circostanza aggravante della transnazionalità, secondo l'interpretazione offerta da Cass., Sez. U n. 18374/2013, sotto un duplice profilo: per un verso, il "gruppo organizzato" - che consente di integrare l'aggravante contestata - sarebbe il medesimo che avrebbe posto in essere i reati per cui si procede, di talché non sarebbe ravvisabile l'alterità o diversità tra i soggetti interessati, ossia tra il "gruppo organizzato" e la realtà plurisoggettiva beneficiaria dell'apporto causale, e, in ogni caso, il Demontis non sarebbe stato a conoscenza del fatto che l'associazione a cui aveva venduto lo stupefacente operasse in altri Stati; per altro verso, non vi sarebbe prova di pregresse importazioni di stupefacente dall'estero da parte del Demontis, requisito che sarebbe richiesto per la sussistenza dell'aggravante, la quale esige, ad avviso del ricorrente, che il gruppo organizzato sia "dedito ad attività criminali e livello internazionale", con ciò postulando che dette attività siano state poste in essere prima della commissione del reato cui accede l'aggravante.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Va precisato che, l'aggravante speciale della transnazionalità, di cui all'art. 4 della l. n. 146 del 2006, presuppone che la commissione di un qualsiasi reato in ambito nazionale, purché punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia stata determinata o anche solo agevolata, in tutto o in parte, dall'apporto di un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività illecite in più di uno Stato (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013 - dep. 23/04/2013, Adami e altro, Rv. 255033). Nella medesima decisione, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che il gruppo criminale organizzato, cui fanno riferimento gli artt. 3 e 4 della l. n. 146 del 2006, è configurabile, secondo le indicazioni contenute nell'art. 2, punti a) e c) della Convenzione delle Nazioni unite contro il crimine organizzato del 15 novembre 2000 (cosiddetta "Convenzione di Palermo"), in presenza dei seguenti elementi: a) stabilità di rapporti fra gli adepti; b) minimo di organizzazione senza formale definizione di ruoli; c) non occasionalità o estemporaneità della stessa; d) costituzione in vista anche di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013 - dep. 23/04/2013, Adami e altro, Rv. 255034; in senso conforme Sez. 5, n. 500 del 06/11/2014 - dep. 08/01/2015, Zappaterra, Rv. 262217; Sez. 3, n. 23896 del 19/04/2016 - dep. 09/06/2016, Gonzales, Rv. 267440).

In proposito, come rilevato dalla sentenza "Adami", nel ratificare la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, la l. n. 146 del 2006 ha voluto colpire il crimine organizzato transnazionale, prevedendo un obbligo di incriminazione di tale fenomenologia delinquenziale in un contesto internazionale in cui alla tradizione giuridica e culturale di alcuni Stati aderenti era estranea l'elaborazione dell'associazionismo criminale, e ciò a differenza di quanto avvenuto nel nostro ordinamento, in cui sono state invece progressivamente introdotte, nel corso degli anni, forme di incriminazione della delinquenza plurisoggettiva man mano sempre più complesse (dal concorso di persone, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., all'associazione a delinquere semplice di cui all'art. 416 cod. pen., alle associazioni a delinquere di stampo mafioso o finalizzate al traffico di stupefacenti, fino alla violenza sessuale di gruppo a norma dell'art. 609 *octies* cod. pen. etc.).

Come ben illustrato dalle Sezioni Unite, la l. n. 146 del 2006 ha introdotto la transazionalità non come "elemento costitutivo di un'autonoma fattispecie delittuosa, destinata ad incrementare il già cospicuo novero di illeciti dell'universo penale. Si tratta invece di una peculiare modalità di espressione, o predicato, riferibile a qualsivoglia delitto (con esclusione, quindi, delle contravvenzioni) a condizione che lo stesso, sia per ragioni oggettive sia per la sua riferibilità alla sfera di azione di un gruppo organizzato operante in più di uno Stato, assuma una proiezione transfontaliera" (punto 6, pag. 10).

3. Ciò posto, il ricorrente, con il primo profilo di doglianza, secondo cui nel caso in esame non vi sarebbe diversità tra i soggetti interessati, non si confronta con la puntuale motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui, con apprezzamento fattuale logicamente motivato, ha affermato che, nel caso in esame, non vi è affatto coincidenza tra associazione per delinquere e gruppo organizzato, proprio perché a Demontis non è contestato il delitto associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, ipotizzato a carico di altri soggetti, ossia gli acquirenti dello stupefacente. Infatti, come emerge dall'imputazione, a Demontis, in concorso con Flavio Febi, sono contestate, nel periodo dicembre 2015- 6 dicembre 2016 (data di arresto in Spagna del corriere El Kenyi), plurime importazioni dal Venezuela a Torino di cocaina ridotta allo stato liquido e contenuta in bottiglie apparentemente di rum, in favore di Marco Giaquinto e Andrea Santonocito, quali partecipi di un'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 operante nel territorio torinese e acquirenti dello stupefacente.

Per contro, con apprezzamento fattuale logicamente motivato, i giudici di merito hanno appurato, in capo al sodalizio riferibile a Demontis, i presupposti integrati il "gruppo organizzato", essendo stata accertata: a) la stabilità di rapporti fra gli adepti, desumibile dalla pluralità di operazioni illecite e dal contenuto della conversazioni captate, dimostrative della risalenza e della non occasionalità degli accordi illeciti, tutti attuati con operazioni di importazione dello stupefacente con identico *modus operandi*; b) un minimo di organizzazione, fondata sulla suddivisione dei ruoli tra i vari soggetti; d) la costituzione in vista anche di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario, essendo pacifico il fine di lucro nell'importazione dello stupefacente. Inoltre, l'operatività transnazionale del gruppo emerge con chiarezza dalla provenienza dal Venezuela della cocaina ridotta allo stato liquido, dal transito dello stupefacente dalla Spagna e dall'arrivo sul territorio nazionale, dove veniva venduto all'associazione operante nel torinese.

Tale conclusione è in linea con il principio, a più riprese affermato da questa Corte, secondo cui la circostanza aggravante della transnazionalità, prevista



dall'art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146, può applicarsi ai reati-fine consumati dai sodali di un'associazione per delinquere anche in caso di immedesimazione tra tale associazione e il gruppo criminale organizzato transnazionale (Sez. 5, n. 7641 del 17/11/2016 - dep. 17/02/2017, Merisio, Rv. 269371; Sez. 6, n. 47217 del 18/11/2015 - dep. 27/11/2015, Corti e altri, Rv. 265354). Si è inoltre precisato che il mancato riconoscimento dell'aggravante della transnazionalità di cui all'art. 4 legge 16 marzo 2006, n. 146, a un reato di associazione per delinquere, non ne esclude la possibilità di applicazione ad altri singoli delitti (nella specie in materia di illecita detenzione e porto d'armi) preparati, pianificati e commessi nel territorio di più Stati, e riferibili ad un gruppo criminale organizzato (Sez. 6, n. 53118 del 08/10/2014 - dep. 19/12/2014, Colorisi e altri, Rv. 262296).

Ne segue che l'aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 4 l. n. 2006 del 146, può applicarsi ai reati fine commessi dai membri di un gruppo criminale organizzato transnazionale, anche nel caso in cui detto sodalizio non configuri un autonomo delitto associativo.

4. Nemmeno fondato è il secondo profilo dedotto dal ricorrente, secondo cui la sussistenza dell'aggravante in esame presupporrebbe che siano state poste in essere pregresse importazioni di stupefacente dall'estero, cioè in epoca anteriore alla commissione del reato cui accede l'aggravante.

L'interpretazione suggerita del ricorrente, infatti, è smentita dal dato letterale: l'art. 4 l. n. 146 del 2006, prevede infatti l'aggravamento di pena nel caso in cui alla commissione di reati, purché puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, "abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività in più di uno Stato". Tale locuzione non implica che il gruppo organizzato abbia già commesso attività illecite in più Stati, ma solamente che l'articolazione organizzativa del gruppo, nelle sue varie manifestazioni, sia, appunto, estesa in più di uno Stato, con ciò dovendosi intendere che il gruppo in questione è "impegnato in attività in più di uno Stato".

Tale interpretazione, peraltro, trova conforto nell'indicata sentenza delle Sezioni Unite, laddove, nel delineare i caratteri del "gruppo organizzato" rilevante per l'integrazione dell'aggravante in esame, ha, tra l'altro, indicato che la costituzione del gruppo medesimo può avvenire "in vista anche di un solo reato", senza necessità, dunque, della pregressa realizzazione di illeciti penali.

Orbene, essendo accertato che, al momento della realizzazione delle importazioni della droga in Italia, il sodalizio facente capo al Demontis possedeva le caratteristiche organizzative e strutturali, sopra delineate, per essere definito

"gruppo organizzato", ne segue che l'aggravante è stata correttamente contestata.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 06/02/2019.